



Collegio dei revisori dei conti della Città metropolitana di Torino

Verbale n° 26 del 25 giugno 2021

Oggetto: Certificazione costituzione del fondo risorse decentrate del personale delle categorie per l'anno 2021.

Premesso che:

Il Dirigente della direzione risorse umane della CMTO, con nota del 23.06.2021, ha trasmesso in via definitiva, a mezzo di posta elettronica, la relazione tecnico – finanziaria, firmata digitalmente (*il dirigente della direzione finanze e patrimonio ha in precedenza trasmesso in data 19.05.2021, a mezzo di posta elettronica, nota email firmata digitalmente, dalla quale, in relazione al fondo salario accessori del personale di categoria, conferma la copertura finanziaria a bilancio delle risorse relative*), dalla quale si evincono le modalità di costituzione del fondo ed il rispetto del limite posto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

La Direzione risorse umane della CMTO in pari data ha trasmesso in via definitiva, a mezzo di posta elettronica, la DD n. 3011 del 16.06.2021, struttura QA4 n. 101, di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 del personale delle categorie, dalla quale risulta il seguente dispositivo:

*<< 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, al netto di oneri a carico ente ed IRAP come risulta nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**allegato n. 1**);*

*2. di dare atto che tali risorse decentrate pari ad euro 5.504.823 trovano copertura nei capitoli, articolati permisioni/programmi, dotazioni finanziarie 2021, di cui euro 2.482.825,92 già impegnati con provvedimento n. DD 5984/2020 del 23/12/2020, euro 3.021.819,08 da impegnare con il presente provvedimento sui capitoli, articolati per missioni/programmi (**allegato n.2**) ed euro 178 per incentivi da convenzioni onerose che trovano allocazione sui fondi impegnati come indicato dell'**allegato n.3**)>>.*

Dalla premessa della citata documentazione risulta quanto segue:

Risorse stabili: euro 10.718.698: tali risorse vengono determinate, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, come segue: unico importo, a decorrere dal 2017, consolidato delle risorse relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l'indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004 (al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative), pari ad euro **10.346.735**, che resta confermato con le stesse caratteristiche negli anni successivi; ai sensi del comma 2: **lett.a)**, un importo su base annua pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, quantificato in euro **121.222**; **lett. b)** un importo pari alle differenze di incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; tale importo è stato quantificato per gli anni 2018 e 2019 in euro **122.445** ai quali viene aggiunta una quota di incremento dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta dal 1°.04.2019 di euro 12.751; pertanto l'importo è pari ad euro **135.196**; **lett. c)** importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato, compresa la quota di tredicesima mensilità; tale importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno e corrisponde ad euro **115.545** (di cui euro 13.713 per n.11 cessazioni avvenute nel 2017 ed euro 18.371 relativo a 20 cessazioni avvenute nel 2018 ed euro 31.804 relativo a n. 28 cessazioni avvenute nel 2019 ed euro 51.657 relativo a 48 cessazioni avvenute nel 2020).

Risorse variabili: euro 7.030, così articolati (articolo 67, comma 3 CCNL): lett. a), importi derivanti dall'applicazione dell'art.43 legge 449/1977 (incentivi da convenzioni onerose) per euro **178**; **lett. d)**, importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo che confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione per l'intera quota annuale, corrisponde per l'anno 2021 ad euro **6.852** relativo a n. 26 unità di personale cessato o cessando entro la fine dell'anno.

Decurtazioni: euro 4.113.293: riguardano i seguenti importi: euro **1.439.438** in applicazione dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 legge n. 147/2013; euro **2.673.855** per trasferimento di personale e deleghe ad altre amministrazioni.

Totale fondo al netto delle decurtazioni permanenti: euro 6.356.017.

L'importo come sopra quantificato è sottoposto al limite individuato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017, secondo cui dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

con determinazione dirigenziale n. 21-33020/2016 in data 23.12.2016 sono state quantificate le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016 e con successiva DD 2760/2020 del 20.07.2020 risulta rideterminato

l'importo complessivo dell'anno 2016 in considerazione delle modifiche successivamente intervenute; pertanto il limite da applicare fino a diversa disposizione legislativa è pari ad euro **5.248.405**.

Confluiscono nel fondo i seguenti **importi non soggetti al limite**, di cui al citato art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017: euro **256.418** derivanti dall'applicazione dell'incremento di euro 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 e dalle differenze per gli incrementi delle posizioni economiche del personale.

Il fondo 2021 rapportato al limite ammonta ad euro **5.504.823** (5.248.405, più 256.418); **a tale importo si aggiunge la somma** per incentivi tecnici di euro **1.374.355** (*vedasi allegati alla DD 3011 del 16.06.2021*), di cui alla lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, che, dal 1° gennaio 2018, non sono più sottoposti al vincolo del trattamento accessorio, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. **Totale fondo 2021 euro 6.879.178 (5.504.823 + 1.374.355)**.

Segnalato che:

Con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche risulta utile segnalare che tale incentivazione richiede come presupposto che vi sia stato un affidamento con *“procedure concorsuali o comunque comparative”* e che non si sia dato corso ad un *“affidamento diretto”*; mentre per l'affidamento diretto previa valutazione di preventivi l'incentivazione delle funzioni tecniche può essere corrisposta, nelle ipotesi di affidamento diretto senza valutazione di preventivi tale incentivo non può essere corrisposto (*in tal senso vedasi parere Corte dei Conti Veneto n. 121/2020*); ancora, secondo la *“Corte dei Conti Emilia Romagna n. 33/2020”*, risulta legittima l'erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l'espletamento di una gara, la quale può ritenersi sussistente anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016. Di contro, l'affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a), consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti di cui all'articolo 35 del codice dei contratti (*compresi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro*), **continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti**, *“salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'ente, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, che dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”*.

Preso atto che:

La DD n. 3011/2021, richiama quanto segue:

<< Visto l'art. 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ove si dispone che: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici

accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo...”

Dato atto, pertanto, che le risorse di cui all’art. 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, saranno quantificate con il previsto iter di certificazione e la loro destinazione sarà quindi definita con le modalità indicate dalla disposizione stessa>>.

La CMTO risulta, quindi, aver aderito alla facoltà prevista dal comma 870 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, pertanto non ha valorizzato le minori spese nella sezione 2 del modello COVID – 19; di conseguenza i risparmi in questione costituiranno *“quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870 della legge di bilancio per il 2021”*.

La scelta di destinare tali risparmi, relativi all'esercizio 2020, al finanziamento nel 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo n.165/2021, ai trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, rientra nella competenza dell'organo esecutivo dell'ente (decreto della Sindaca della CMTO), quale presupposto della DD di definizione dei risparmi di spesa;

Ai fini del calcolo dei risparmi occorre *“quantificare le somme in misura pari alla differenza tra*

le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesimo esercizio finanziario”; in particolare, per quanto concerne i risparmi di spesa relativi ai buoni pasto anno 2020 occorre quantificare: *“il totale dei buoni previsti nel periodo dal 01.01 al 31.12.2020 n.... del personale non dirigenziale; il totale dei buoni erogati al personale non dirigenziale nel periodo 01.01 al 31.12.2020 n....; l'importo totale dei buoni pasto teorici spettanti euro..., comprensivo delle giornate in SW; l'importo effettivi dei buoni pasto erogati euro...; buoni pasto non erogati a causa emergenza epidemiologica per lavoro in smart working n.... pari ad euro...”*;

Tali risparmi debbono essere previamente certificati dal collegio dei revisori dei conti, tenuto conto che entro il 31 di luglio 2021 risulta ancora possibile apportare correzioni e modifiche alla certificazione COVID – 19, trasmessa entro il 31 maggio 2021.

Evidenziato che:

Ai sensi dell'articolo 40 – bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 *<<Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti(...) >>*.

La norma indica due ambiti su cui focalizzare l'attenzione in sede di verifica: *“il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio”*; il controllo dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla misura della corresponsione dei trattamenti accessori.

In questa fase interessa il primo ambito di verifica, cioè i controlli di carattere numerico che si basano sulla documentazione prodotta dal dirigente della direzione risorse umane (la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio; la verifica della copertura in bilancio dei

costi derivanti dalla contrattazione integrativa in genere).

“La costituzione del fondo” costituisce la seconda fase obbligatoria e sequenziale delle tre fasi previste (*“individuazione delle risorse in bilancio”*; *“adozione dell'atto di costituzione del fondo”*; *“sottoscrizione del contratto decentrato annuale”*); consiste, appunto, nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che serve a determinare il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto diretta a quantificare l'ammontare delle risorse stesse; è adottata con atto formale del Dirigente competente e sottoposto a certificazione dell'organo di revisione.

“La sottoscrizione del contratto decentrato annuale”, quale terza e ultima fase, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione, nel senso che si impegnano le obbligazioni giuridiche relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili; solo nel momento in cui si completa l'iter amministrativo delle tre fasi l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). Pertanto:

In ipotesi di costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto integrativo entro la fine dell'esercizio, *“le risorse (stabili e variabili) esigibili nell'esercizio successivo , sono re imputate a tale esercizio finanziandole con il fondo pluriennale vincolato”*.

In ipotesi di costituzione del fondo entro l'esercizio e contratto integrativo non sottoscritto entro l'esercizio, *“le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio”*.

In ipotesi di fondo non costituito nell'esercizio e contratto integrativo non sottoscritto nell'esercizio stesso, *“le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio”*

Evidenziato, inoltre, che:

La magistratura contabile ha espresso dubbi di legittimità sulla contrattazione tardiva con la stipula di una intesa nell'ultimo periodo dello stesso anno (*Corte dei Conti, sezione di controllo, del veneto con deliberazione n. 201 del 2019*).

Visto:

Il principio contabile, punto 2, dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in materia di verifica dell'organo di revisione in sede di contrattazione del fondo decentrato.

Dato atto che:

sulla proposta di determinazione dirigenziale di costituzione del fondo deve essere rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente della direzione finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL;

Ciò premesso,

Il collegio dei revisori

Prende atto che:

La relazione tecnico-finanziaria, per la parte compilata in questa fase, risulta predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19.07.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Le risorse decentrate pari ad euro 5.504.823 trovano copertura nei capitoli, articolati per missione/programmi, dotazioni finanziarie 2021 di cui 2.482.825,92 già impegnati con provvedimento n. DD 5984/2020 del 23.12.2020 ed euro 3.021.819,08 da impegnare con la citata DD n. 3011 del 16.06.2021;

Certifica:

La compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale di categoria per l'anno 2021.

Invita:

A tener in debito conto quanto segnalato in premessa a proposito degli incentivi per funzioni tecniche.

Dispone

L'invio del presente verbale alla Dirigente della direzione risorse umane, dottoressa. Daniela Gagino; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, dottor Enrico Miniotti; alla dottoressa Donatella Figozzi per la pubblicazione su sito "*Amministrazione Trasparente*" e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, dottoressa Chiara Appendino; al Direttore generale, dottor Filippo Dani; al Segretario generale, dottor Alberto Bignone.

I

Letto, confermato, sottoscritto.

Il collegio dei revisori:

A. Matarazzo, presidente;

A. Perrone, componente;

F. Roso, componente.